Este – Persone & Conoscenze – Sviluppo & Organizzazione Wellfeel - benessere organizzativo e welfare aziendale Milano, 12-13 giugno 2018

Un nuovo modello di relazioni industriali: le opportunità della contrattazione

avv. prof. Armando Tursi

Ordinario di diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Milano S.A.S.P.I. - Fieldfisher

Il «welfare aziendale»: che cos'é, a che serve e come funziona

- Prospettiva politica
- Prospettiva aziendalistica
- Prospettiva giuridica

Prospettiva Politica

Welfare aziendale: complementare o alternativo al welfare state?

- Welfare CONTRATTUALE è uno dei percorsi alternativi al welfare state connesso con A) retrenchment del medesimo welfare state B) ricalibratura dei sistemi di protezione sociale e C) rimercificazione dei beni pubblici
- Welfare è "AZIENDALE" quando la soddisfazione dei bisogni si realizza in sede aziendale e in contesto lavorativo, con forme e modalità di compensazione del lavoro che rispondono al triplice fine di:
 - soddisfare bisogni non adeguatamente soddisfatti né dalla retribuzione monetaria, né dal welfare pubblico;
 - responsabilizzare anche economicamente le parti del rapporto di lavoro;
 - creare un "mercato" (della domanda, dell'offerta, del lavoro) anche per il welfare.

Prospettiva Aziendalistica: Total Reward

Servizi aggiuntivi e attribuzioni non monetarie di difficile apprezzamento, ma di riconosciuta importanza come elementi dello scambio lavoristico:

- work environment (qualità del luogo di lavoro, clima organizzativo, formazione, coaching, mentoring, sviluppo e carriera, diversity management)
- company environment (bilancio sociale; certificazioni su ambiente, qualità, sicurezza; valori e comportamenti)
- work-life balance (flessibilità temporale e spaziale del lavoro; servizi per il benessere personale; servizi per la famiglia)

well-being = "Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità" \rightarrow una risorsa per la vita quotidiana, non l'obiettivo del vivere. La salute si raggiunge allorché gli individui sviluppano e mobilitano al meglio le proprie risorse, in modo da soddisfare prerogative sia personali (fisiche e mentali), sia esterne (sociali e materiali). ... capacità del soggetto di interagire con l'ambiente in modo positivo" (fonte: OMS).

Prospettiva Aziendalistica: le molte facce del w.a.

- **rischio ambiguità**: adattare aspettative dei lavoratori a strumenti di *total remuneration* ... o viceversa ?
- rischio strumentalità: discrezionalità aziendale vs sostegno pubblico
- il lavoratore tende a diventare **cliente interno** in competizione con altri
- ... ma anche una **opportunità storica**:
- più flessibilità implica meno controllo sulla prestazione, ma più controllo sui risultati ciò comporta più, e non meno subordinazione, e comunque ...
- ... nuova, immateriale forma di rischio per benessere della persona (v. l'emergere del tema dello stress-lavoro correlato e del danno non patrimoniale nel diritto del lavoro)
- Ne consegue un nuovo bisogno di certezze e di benessere, e quindi ...
- ... di welfare aziendale

Prospettiva giuridica

 Ciò che oggi rientra nella generica ed a-sistematica dizione di "welfare aziendale" (o territoriale), è riconducibile a misure che spaziano dal diritto corrispettivo (forma indiretta di retribuzione), al diritto non corrispettivo (es. diritto al part time, alla flessibilità oraria, al "lavoro agile"), alle politiche strictu sensu retributive, fino alle politiche del lavoro (politiche di conciliazione/work-life bilance, politiche *familiy-friendly*)

Il W.A. «corrispettivo» : la genesi "fiscale"

- In generale, ogni forma di compensazione del lavoro erogata in forma non monetaria è retribuzione in natura, con relativi effetti fiscali e contributivi
- Esistono però tipologie e condizioni di erogazione in presenza delle quali la retribuzione non monetaria è fiscalmente agevolata.
- In prospettiva riformatrice si potrebbe dire che in questi casi non si tratta di retribuzione, ma di welfare (privato), allo stesso modo in cui si dice, con la Corte costituzionale, che i contributi datoriali ai fondi pensione sono contributi previdenziali e non retribuzione.

Welfare aziendale e profili fiscali: lo scenario di partenza

• Reddito di lavoro dipendente (nozione fiscale) → Principio di onnicomprensività

«Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro» (art. 51 del TUIR).

- Sono quindi idonee a concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente tutte le erogazioni a favore dei dipendenti che rispondano ad un loro specifico interesse.
- In qualche caso, l'erogazione in natura può essere disaggregata in una quota non reddituale, legata alla latitudine dell'impiego per esigenze di impresa, e in una quota reddituale-retributiva, legata all'ampiezza dell'utilizzo nell'interesse del dipendente.

Welfare aziendale e profili fiscali: lo scenario di partenza

- Il legislatore ha previsto delle **specifiche deroghe** al generale principio di onnicomprensività, prevedendo che talune erogazioni concesse per soddisfare esigenze ed interessi meritevoli di tutela non concorrano (o, in alternativa, concorrano solo parzialmente) alla formazione del reddito imponibile.
- Alcuni benefit sono ammessi all'esenzione, o ad un trattamento fiscale di favore per il dipendente, a condizione di essere erogati **in natura**. Salva diversa disposizione legislativa, il trattamento di favore non si estende alle erogazioni di denaro corrisposte al dipendente per fare fronte alle relative spese.
- Alcuni benefit non sono imponibili solo a condizione che siano concessi alla **generalità** dei dipendenti o a **categorie** di dipendenti.

Welfare aziendale e profili fiscali: lo scenario di partenza

Benefit imponibili necessità di valorizzarli: criterio →
valore normale

«Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta ad Euro 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito» (Art. 51, comma 3, TUIR).

 In deroga al criterio del valore normale, il legislatore definisce in alcuni casi un criterio di determinazione forfettaria del valore.

Ad esempio, in caso di concessione di **prestiti**, si assume il **50 per cento** della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al **tasso di riferimento** vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al **tasso effettivo** applicato sugli stessi.

La ratio retributivo-fiscale dell'art. 51

- L'incerta natura retributiva delle misure di cui all'art. 51.2, tuir
 - La "volontarietà" o "non obbligatorietà" (opere e servizi di utilità sociale: lett. f; liberalità e sussidi occasionali ex lett. b)
 - La strumentalità rispetto alla prestazione di lavoro (vitto e mensa aziendale; trasporto collettivo: lett. d)

Il carsico emergere di una nuova ratio

- La nascita e lo sviluppo della previdenza contrattuale (previdenza complementare; sanità integrativa; fondi bilaterali di solidarietà)
- L'apporto della Corte Costituzionale: la natura previdenziale dei contributi alla previdenza complementare
- La riconduzione del w.a. alla previdenza contrattuale a partire dal 2015:
 - La contrattabilità del w.a.
 - Il potenziamento delle misure di w.a.
 - Il (possibile) collegamento tra contrattazione di produttività e previdenza contrattuale

Le modifiche al TUIR (Legge Stabilità 2016)

Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente ...

- Servizi di utilità sociale (art. 51.2.f)
- ... l'utilizzazione delle **opere e** dei **servizi** riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente **o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale,** offerti alla **generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari** per le finalità di **educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto**.
- Spese e servizi di educazione e istruzione per la famiglia (art. 51.2.f-bis).
- ... le somme, i servizi e le prestazioni erogati alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
- Assistenza familiari anziani o non autosufficienti (art. 51.2.f-ter).
- ... le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti ...

Le modifiche al TUIR (Leggi Bilancio 2017/18)

 Assicurazioni dread desease e long-term care (art. 51.2.fquater)

... i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di: 1) non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, oppure 2) gravi patologie.

Trasporti pubblici (art. 51.2.d-bis)

... somme erogate, rimborsate o sostenute, volontariamente o per accordo o regolamento aziendale, per la generalità o categorie di dipendenti, per abbonamenti di trasporto pubblico territoriale della famiglia

Welfare aziendale e contrattazione sovra-aziendale

• Legge Bilancio 2017, art. 1, c. 162:

Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi ..., come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

Contrattabilità di tutto il w.a.

- Dalla eliminazione della condizione della "volontarietà" (modif. lett. f, legge bilancio 2016)
- ... alla generalizzata contrattabilità:
 - dapprima prevedendosi la legittimazione ex lett. f) anche dei contratti sovra-aziendali (art. 1, c. 162, legge bilancio 2017)
 - poi riferendo la contrattabilità anche alle lettere f-bis, ter e quater (circ. AE 5/2018)
- V. già: lettere a), d-bis), h); art. 10, lett. e-bis; mancata limitazione della "volontarietà" negli altri casi.

I vouchers per il w.a.

- I vouchers: la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente è compatibile con l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro anche mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.
- Requisiti (d.m. 25 marzo 2016):
 - devono essere nominativi;
 - non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
 - danno diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare.
- In deroga: i beni ed i servizi non imponibili entro il citato limite di Euro 258,23, possano essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il loro valore complessivo non ecceda il predetto importo.

La fungibilità tra welfare aziendale e retribuzione variabile - I

- Secondo un risalente parere dell'Agenzia delle Entrate, il beneficio della non imponibilità non troverebbe applicazione nel caso in cui i benefits siano concessi ai dipendenti in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile.
- Il legislatore (Legge di Stabilità 2016) ha stabilito che non concorrano a formare il reddito di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti indicati dal Testo Unico "le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 51 del TUIR (...) anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 (premi di risultato e somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa)".
- La Legge di Stabilità 2017 ha incluso, fra i benefits che possono essere scelti in alternativa ai premi di risultato, anche quelli di cui all'art. 51, comma 4, del TUIR (autoveicoli concessi in uso promiscuo, alloggi, prestiti)

La fungibilità tra welfare aziendale e retribuzione variabile - II

- La legge di Bilancio 2017 ha previsto che, in alternativa ai premi di risultato, i lavoratori possano anche scegliere:
- 1. di contribuire a forme pensionistiche complementari. In questo caso, i premi destinati alla previdenza complementare sono completamente detassati anche qualora si superi il limite annuo di 5.164,57 Euro. La detassazione opera anche «a valle» in fase di erogazione delle prestazioni.
- 2. di versare contributi alle forme sanitarie integrative detassati anche oltre il limite annuo di 3.615,20 Euro.
- 3. di ricevere azioni emesse dall'impresa o da società del gruppo, il cui valore è detassato a prescindere dal fatto che ricorrano o meno le condizioni che il Tuir stabilisce ai fini dell'applicazione del trattamento fiscale agevolato riservato al cd. azionariato popolare.

L'incrocio tra w.a. e previdenza complementare

• Il wa come motore della p.c. (e la p.c. come strumento del wa) → legge stabilità 2016, art. 1, c. 160: " ... non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva ... :

... i contributi alle forme pensionistiche complementari ... versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, del premio variabile di produttività, anche se eccedenti i limiti di deducibilità stabiliti dal d. lgs. n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari."

• Lo stesso vale per i contributi di assistenza sanitaria, ma ...

... discutibili differenziazioni tra sanità integrativa e previdenza complementare

- I contributi e premi non tassati concorrono a formare la base imponibile della prestazione erogata dalla cassa o dal fondo sanitario
- AE 5/2018: non sono esclusi dalla base imponibile i contributi e premi a casse o fondi sanitari "non mutualistici" (prestazione equivalente e corrispondente ai contributi versati)

La fiscalità agevolata dei premi di risultato - I

- Sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite di importo complessivo di 3.000 Euro lordi:
 - i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con specifico decreto ministeriale;
 - le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
- Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro opera uno specifico sgravio contributivo (contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017).

La fiscalità agevolata dei premi di risultato - II

- Settore privato
- Titolari di reddito di lavoro dipendente
- Reddito di lavoro dipendente non superiore nell'anno precedente quello di percezione delle somme – a Euro 80.000
- Erogazione delle somme e dei valori in esecuzione di contratti aziendali e territoriali: «I contratti collettivi» (aziendali o territoriali) « devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, ..., che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile ..., rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati». (Decreto ministeriale 25 marzo 2016)
- Il decreto individua alcuni possibili indicatori (elencazione non tassativa né esaustiva).

Le misure di w.a. nell'art. 51 (e non solo) TUIR: panoramica

- -Franchigia per retribuzione in natura (art. 51.3): franchigia E. 258,23)
- -Previdenza complementare (art. 10.1.e-ter): limite E. 5164,57, inapplicabile se convertito da P.R.
- -Sanità integrativa (art. 10.1.e-bis e art. 51.2.a): limite E. 3615,20, inapplicabile se convertito da P.R.
- -Rimborso spese sanitarie per invalidi gravi (art. 51.2.h)
- -Servizi alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari per finalità socio-assistenziali (educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto (art. 51.2.f). Integralmente deducibili dai costi aziendali se oggetto di contrattazione (altrimenti: 5/1000)
- -Somme e servizi alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per finalità di educazione, istruzione e svago per i familiari, nonché di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (art. 51.2. f-bis e ter). Integralmente deducibili dai costi aziendali se oggetto di contrattazione (altrimenti: 5/1000)
- -Contributi e premi a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni dread desease e long term care (art. 51.2.f-quater). Integralmente deducibili dai costi aziendali se oggetto di contrattazione (altrimenti: 5/1000)
- -Trasporti per lavoro e mobilità territoriale della famiglia (art. 51.2.d) e d-bis)
- -Azioni ai dipendenti (art. 51.2.g); limiti E. 2065,83 e incedibilità per 3 anni, inapplicabili se da P.R.
- -Benefits art. 51.4 (auto aziendale, prestiti, alloggio, abbonamento ferroviario): anch'essi convertibili da P.R.

In conclusione: a) dal privilegio fiscale condizionato alla volontarietà ...

- Fase storica attuale: occorre distinguere ciò che è retribuzione imponibile da ciò che derogatoriamente è retribuzione non imponibile, con la bussola dell'art. 51 TUIR
- Ma la bussola è stata potenziata a partire dalla legge di bilancio 2016 (legge n. 208/2015).

... alla contrattabilità e alla fungibilità con la retribuzione ...

- ... anche ciò che è contrattualmente obbligatorio può essere fiscalmente incentivato (no volontarietà) ...
- ... anche ciò che è sostitutivo della retribuzione può essere fiscalmente incentivato alle condizioni fissate dalla legge:
- «Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182»

... al vantaggio fiscale del welfare contrattato

 Art. 100, TUIR: permane la limitata deducibilità degli oneri di utilità sociale volontariamente sostenuti dal datore di lavoro, nei limiti del 5 per mille delle spese per lavoro dipendente → se contrattati, sono interamente deducibili

Il regolamento aziendale tra apparente unilateralità e obbligatorietà

- Il R.A. come fonte negoziale di obblighi
- Sua natura di contratto plurimo e non collettivo
- Profili critici: immodificabilità senza consenso individuale

W.A. e retribuzione

In pratica:

- se non sostitutivi di retribuzione: non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;
- se sostitutivi:
 - a) di retribuzione di produttività: non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, nei limiti della r.p. medesima
 - b) di **retribuzione "normale" (non "di produttività"): concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente** (perché sarebbero equiparati alla retribuzione).

Welfare Aziendale individuale?

• Interpello AE n. 904-791/2017:

... il legislatore, a prescindere dall'utilizzo dell'espressione "alla generalità dei dipendenti" o a "categorie di dipendenti", ha inteso riferirsi alla generica disponibilità verso un gruppo omogeneo di dipendenti (anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle opere o servizi o delle somme messi a disposizione dal datore di lavoro) poiché, invece, qualora l'offerta dell'azienda sia rivolta ad personam oppure consenta di trarre dei vantaggi soltanto ad alcuni e ben individuati lavoratori, non viene riconosciuta l'applicazione delle disposizioni agevolative in esame tassativamente previste».



SI' contrattazione collettiva di qualunque livello, diretta o «recepita» SI' regolamento aziendale

NO contrattazione individuale

L'irrompere del w.a. nella contrattazione collettiva ...

CCNL metalmeccanici:

A partire dal 1° giugno 2017, le aziende attiveranno per tutti i lavoratori dipendenti, piani di c.d.flexible benefits, cioè di beni e servizi di welfare: come i buoni carburante, il rimborso per le spese scolastiche, personalizzabili e adattabili alle esigenze dei lavoratori, buoni pasto, buoni spesa..etc, per un costo massimo di 100 euro nel 2017, 150 euro nel 2018 e 200 euro nel 2019.

CCNL Igiene ambientale - h) Parte economica

L'incremento complessivo di 120,00 euro lordi a regime ... viene così suddiviso: 1° aumento tabellare: ... ; 2. indennità integrativa: ... 3. quote Welfare: 30 €, di cui:

- aumento del contributo Fasda: 9 €, dal 1° aprile 2017
- aumento del contributo Previambiente: 10 €, dal 1° ottobre 2016 ...
- contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale da costituirsi a norma dell'art. 26 del D. Lgs. n. 148/2015: 10 €, dal 1° luglio 2018

... anche interconfederale

L'accordo interconfederale del 28 febbraio 2018 su "Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva":

- distingue il "trattamento economico minimo" (cd. "TEM") dal "trattamento economico complessivo" (cd. "TEC") con un rigore geometrico che appare pensato proprio per segnare il limite tra la retribuzione costituzionale e la eccedente quota di "retribuzione-corrispettivo".
- Il TEC, poi, espressamente ricomprende "anche le eventuali forme di welfare" che, come tutti gli emolumenti ricadenti nel TEC, sono "comuni a tutti i lavoratori del settore": così chiarendosi, nel contempo, due questioni di grande rilievo: che dette forme non fanno parte della retribuzione costituzionalmente garantita; e che possono essere rese obbligatorie per il datore di lavoro dal contratto nazionale di categoria.

Una nuova prospettiva di sistema per la previdenza contrattuale

 La contribuzione obbligatoria non dovrebbe gravare sull'intera retribuzione, bensì soltanto sul minimo tabellare, rispettando il dettato dell'articolo 38 Cost. e liberando risorse per la previdenza contrattuale

(A. Tursi, relazione al congresso AIDLASS 2018 su "Retribuzione e previdenza", anche in pietroichino.it)

BIBLIOGRAFIA MINIMA

- -Tursi, Welfare aziendale: profili istituzionali, in Rivista delle Politiche Sociali, n. 4/2012
- -Treu (a cura di), Welfare aziendale 2.0, Fieldfisher-Kluwer, 2016
- -Squeglia, L'evoluzione del nuovo welfare aziendale, in Argomenti di Diritto del Lavoro, n. 1/2017
- -Chiaromonte-Vallauri (a cura di), Modelli ed esperienze di welfare aziendale, Giappichelli, 2018
- -Tursi, Retribuzione, previdenza, welfare: nuove variazioni sul tema, relazione al Congresso A.I.D.La.S.S. di Palermo, 18 maggio 2018, visibile in www.pietroichino.it.